



## Informazioni tecniche – Protezione degli animali

### Canili e box per la detenzione di cani

Canili e box sono recinti per la detenzione dei cani e devono essere allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire ai cani di seguire il comportamento tipico della loro specie (cfr. art. 7 cpv. 2 OPAn). Le presenti informazioni tecniche contengono i requisiti minimi per l'attrezzatura, le dimensioni, il movimento e i contatti sociali dei cani tenuti in canili e box.

#### Definizioni

##### Canile

I canili sono recinti all'aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all'interno di un edificio (art. 2 cpv. 3 lett. h OPAn). I canili sono utilizzati soprattutto per i cani da caccia e per la detenzione professionale di cani (allevamenti, cani di servizio).

##### Box

I box sono recinti all'interno di un locale (art. 2 cpv. 3 lett. d OPAn). Sono utilizzati soprattutto come sistema di detenzione nei centri di detenzione di animali da laboratorio. Nelle pensioni per animali, spesso durante il giorno i cani sono tenuti in gruppo all'aperto con la possibilità di ritirarsi e vengono portati in box singoli (box di riposo) soltanto per riposare e dormire. Nella detenzione in canile, le madri devono avere a disposizione fino allo svezzamento, oltre alla superficie del canile, anche un box sempre accessibile per avere la possibilità di ritirarsi.

##### Non utilizzare box da trasporto per la detenzione di cani

I cani non possono essere rinchiusi in box da trasporto. Si tratta di box concepiti per il trasporto, non per la detenzione. Se sono messi a disposizione come luogo per ritirarsi, precedentemente va rimossa in via permanente la griglia di chiusura.

#### Uscite quotidiane

I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, durante la passeggiata devono potersi muovere senza guinzaglio. Se un cane non può essere portato fuori, deve avere la possibilità di muoversi liberamente in un recinto esterno o in un giardino. Il tempo in cui i cani restano nel canile o sono legati alla catena mobile non vale come uscita (cfr. art. 71 cpv. 1, 2 OPAn). Indicativamente, la grandezza di un recinto esterno non deve essere inferiore alle seguenti superfici minime: 30 m<sup>2</sup> per cani fino a 20 kg, 40 m<sup>2</sup> per cani della categoria di peso 20-45 kg, 50 m<sup>2</sup> per cani di peso superiore a 45 kg (queste misure corrispondono al quintuplo della superficie minima di un canile per un cane della rispettiva categoria di peso).

## **Sufficienti contatti sociali quotidiani**

I cani sono animali sociali che devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani. La loro esigenza di contatti sociali può essere soddisfatta per esempio tramite passeggiate comuni, lasciandoli presenziare ad attività domestiche e in giardino o dedicando loro attenzioni sotto forma di esercizi di addestramento, cura del pelo o giochi.

I cani tenuti in box o canili devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco (box o canile) limitrofo (cfr. art. 70 cpv. 1 - 2 OPAn). Senza un contatto sociale con un altro cane limitrofo, un cane può essere tenuto in un canile o in un box solo per un tempo limitato, ossia:

- per tre mesi al massimo, per esempio, se dopo un'uscita non si trova subito un cane adatto o
- se durante il giorno ha contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri cani. Tuttavia non è sufficiente che il cane possa trascorrere la notte in casa presso gli esseri umani, poiché i cani adattano strettamente la loro attività alle abitudini delle persone di riferimento.

## **Possibilità di ritirarsi**

Nei box e nei canili ogni cane deve avere la possibilità di ritirarsi, per esempio sotto una superficie di riposo sopraelevata. In casi motivati, in particolare se l'animale è malato o anziano, si può rinunciare a tale possibilità se è necessario per sorvegliare meglio il cane (cfr. art. 72 cpv. 4<sup>bis</sup> OPAn). I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati (art. 72 cpv. 5 OPAn). Questi ultimi devono permettere a un cane di ritirarsi dal campo visivo, ma anche di avere un contatto visivo con il cane vicino.

## **Possibilità di ritirarsi per madri e nutrici**

Le cagne tenute in un canile con la loro cucciolata, fino allo svezzamento devono avere a disposizione, oltre alla superficie del canile, anche un box sempre accessibile in cui possono allontanarsi dai loro cuccioli (cfr. art. 70 cpv. 5, all. 1 tab. 10 osservazione 2 OPAn).

## **Superficie di riposo sopraelevata**

Nei box e nei canili ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata (cfr. art. 72 cpv. 4<sup>bis</sup> OPAn). Anche nella detenzione individuale deve essere presente un settore di riposo adeguato (cfr. art. 72 cpv. 1 OPAn), disponibile fuori dalla cuccia per un cane tenuto in un canile. Come superficie di riposo può essere adatto per esempio un tavolo basso, un piedistallo o un ripiano fissato alla parete.

## **Alimenti e acqua**

I cani devono essere approvvigionati regolarmente e in quantità sufficienti con cibo adeguato e acqua. Se sono tenuti in gruppo, bisogna provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn).

Se sono tenuti all'aperto, c'è il pericolo che l'acqua geli quando le temperature si abbassano. Quest'eventualità va evitata con misure adeguate, per esempio controllando l'acqua più volte al giorno o distribuendola in abbeveratoi resistenti al gelo o riscaldabili.

## Protezione dalle condizioni meteorologiche in un canile

I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero dove possono trovare un giaciglio adeguato (cfr. art. 72 cpv. 1 - 2 OPAn). Il ricovero deve offrire protezione dal caldo, dal freddo, dall'umidità, dal vento e dall'insolazione (cfr. art. 6 OPAn). A questo scopo sono adatti una cuccia appropriatamente isolata o uno spazio sempre accessibile in casa o nella stalla. Le dimensioni del ricovero devono consentire al cane di sdraiarsi sul fianco con le zampe allungate e di stare in posizione seduta (cfr. art. 7 cpv. 2 OPAn).

## Pavimenti

I suoli devono essere configurati in modo che non sia pregiudicata la salute degli animali (art. 7 cpv. 3 OPAn). I pavimenti fissi di box e canili devono essere sufficientemente puliti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali (cfr. art. 34 cpv. 1 OPAn). I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati (art. 72 cpv. 3 OPAn).

## Giaciglio adeguato

I cani devono disporre di un giaciglio adeguato (art. 72 cpv. 2 OPAn). Il materiale del giaciglio non deve irritare la pelle, deve essere asciutto, deformabile e igienicamente innocuo. Inoltre non deve essere ingeribile dai cuccioli.

## Illuminazione nei box

I locali in cui sono tenuti i cani devono essere illuminati con luce naturale. L'intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nelle aree in cui i cani si ritirano (cfr. art. 33 cpv. 2, 3 OPAn).

## Misure minime

In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 10 OPAn.

### Misure minime dei canili (parchi all'aperto)

<b>Cani adulti con peso corporeo</b>	<b>fino a 20 kg</b>	<b>20-45 kg</b>	<b>oltre 45 kg</b>
Altezza minima in m	1,8	1,8	1,8
Superficie minima per 1 cane in m <sup>2</sup>	6	8	10
Superficie minima per 2 cani in m <sup>2</sup>	10	13	16
Superficie minima per ogni cane in più in m <sup>2</sup>	3	4	6

Le superfici occupate da strutture come il settore di riposo o la cuccia sono comprese nella superficie minima del canile.

### Misure minime dei box (parchi all'interno di un locale)

<b>Cani adulti con peso corporeo</b>	<b>fino a 20 kg</b>	<b>20-45 kg</b>	<b>oltre 45 kg</b>
Altezza minima in m	2	2	2
Superficie minima <sup>1</sup> per 1 o 2 cani in m <sup>2</sup>	4	8	10
Superficie minima per ogni cane in più in m <sup>2</sup>	2	4	5

<sup>1</sup> La superficie minima di un box per due cani rimane invariata se nel box viene tenuto solo un cane.

### Misure minime dei box in cui i cani si riposano e si ritirano

Data la loro diversa funzione e durata di utilizzo, per i box dove i cani si riposano e si ritirano devono essere rispettate superfici minime inferiori rispetto ai box utilizzati come sistema di detenzione:

<b>Cani adulti con peso corporeo</b>	<b>fino a 20 kg</b>	<b>20-45 kg</b>	<b>oltre 45 kg</b>
Superficie minima di un box di riposo per 1 cane tenuto in gruppo all'aperto <sup>2</sup>	2,2	4,3	5
Superficie minima di un box di ritiro per 1 cagna tenuta nel canile con la sua cucciolata <sup>3</sup>	2	4	5

<sup>2</sup> Box di riposo: se durante il giorno i cani sono tenuti all'aperto, in gruppo, con possibilità di ritirarsi, e se vengono portati in box singoli soltanto per riposare e dormire, le superfici dei box devono rispettare solo le superfici minime di cui all'allegato 1 tabella 10 cifra 31 OPAn.

<sup>3</sup> Box di ritiro: se una cagna deve essere tenuta nel canile con la sua cucciolata, fino allo svezzamento deve avere a disposizione, oltre alla superficie del canile, anche un box sempre accessibile con superfici minime definite nell'allegato 1 tabella 10 osservazione 2 OPAn.

### Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

#### **Art. 2 cpv. 3 lett. d, h OPAn** Definizioni

d. *box*: recinto all'interno di un locale;

h. *canile*: recinto all'aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all'interno di un edificio;

#### **Art. 4 cpv. 1 OPAn** Alimentazione

<sup>1</sup> Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua [...].

**Art. 6 OPAn** Protezione dalle condizioni meteorologiche

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

**Art. 7 OPAn** Ricoveri, parchi, suolo

<sup>1</sup> I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

<sup>2</sup> I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

<sup>3</sup> I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

**Art. 33 cpv. 2 + 3 OPAn** Illuminazione

<sup>2</sup> I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.

<sup>3</sup> L'intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; [...].

**Art. 34 cpv. 1 OPAn** Pavimenti

<sup>1</sup> I pavimenti fissi devono essere antisdrucchiolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

**Art. 70 cpv. 1, 2, 5 OPAn** Contatti sociali

<sup>1</sup> I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.

<sup>2</sup> Se sono tenuti in box o canili per oltre tre mesi, i cani devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco limitrofo. Sono eccettuati i cani che durante il giorno hanno contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri cani.

<sup>5</sup> Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.

**Art. 71 cpv. 1 + 2 OPAn** Movimento

<sup>1</sup> I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.

<sup>2</sup> Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui i cani restano nel canile o sono legati alla catena mobile non vale come uscita.

**Art. 72 OPAn** Ricovero, pavimenti

<sup>1</sup> I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.

<sup>2</sup> I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.

<sup>3</sup> I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.

<sup>4</sup> In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 10.

<sup>4bis</sup> Nei box e nei canili ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati, in particolare se l'animale è malato o anziano, si può rinunciare a tale possibilità.

<sup>5</sup> I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.

**All. 1 tab. 10 osservazione 2 OPAn**

Osservazione 2 Se una cagna deve essere tenuta nel canile con la sua cucciolata, fino allo svezzamento deve avere a disposizione, oltre alla superficie del canile, anche un box sempre accessibile di almeno 2 m<sup>2</sup> se il suo peso è inferiore ai 20 kg, di 4 m<sup>2</sup> se il suo peso è compreso tra 20 e 45 kg, di 5 m<sup>2</sup> se il suo peso è superiore ai 45 kg.